

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2200-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro della Difesa  
e col Ministro dei Trasporti**

*(V. Stampato Camera n. 4279)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 marzo 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Italia e Stati Uniti hanno concordato il testo di un nuovo articolo 10-bis dell'accordo aereo bilaterale del 1970, in ottemperanza ad una raccomandazione in tal senso rivolta a tutti gli Stati membri dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) che, nel giugno 1986, ha approvato una clausola modello sulla sicurezza dell'aviazione.

Le parti, con l'articolo 10-bis, si impegnano a:

fornirsi assistenza per prevenire gli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, quali sono individuati dalle convenzioni di Tokyo del 1963, dell'Aja del 1970 e di Montreal del 1971;

agire in conformità delle disposizioni delle predette Convenzioni e delle norme (e pratiche raccomandate) sulla sicurezza dell'aviazione civile stabilite dall'OACI;

collaborare per porre termine rapidamente ai casi (o alle minacce) di direttamente aerei o altri atti illeciti contro l'aviazione civile.

L'articolo prevede anche che si possa addivenire in ultima istanza ad una interruzione dei collegamenti aerei tra i due Paesi, qualora una delle parti abbia fondati motivi di ritenere che l'altra parte si sia sottratta agli obblighi previsti dall'articolo stesso e non fornisca garanzie circa il rispetto degli obblighi in questione.

Va infine ricordato che l'intesa con gli Stati Uniti è la prima conclusa dall'Italia in ottemperanza della raccomandazione del Consiglio dell'OACI.

La Commissione affari esteri invita quindi l'Assemblea ad autorizzare la ratifica del Protocollo in oggetto.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

18 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'unanimità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.